

Allegato I Schema di contratto

Rep. n. \_\_\_\_\_ / 2022

**Comune di Limbiate - Provincia Monza Brianza**

Atto in forma pubblica amministrativa - Servizi

**Oggetto:** Contratto Rep .../2022 per la gestione dei servizi tecnici del Teatro Comunale di Limbiate, intesi come gestione tecnica e assistenza al pubblico del Teatro Comunale, prevalenza CPV 92320000-0 “Servizi di gestione di infrastrutture artistiche” (Allegato IX d.lgs. 50/2016)

**Importo contrattuale €. ....,00**

Nell’anno Duemilaventidue addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ i signori:

.1. ...., che in forza dei poteri attribuiti ai sensi dell’art. 107, D.to Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L., interviene per conto e nell’interesse del Comune di Limbiate, codice fiscale n. 83005620154 e partita Iva n. 00986290963, quale Dirigente del Settore Servizi Finanziari e ICT, giusto Decreto Sindacale n. 2 del 5/2/2020, e sottoscrive il presente atto mediante apposizione di firma digitale in corso di validità;

.2. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale, nella sua qualità di legale rappresentante, interviene in nome e per conto di ....., con sede in ....., codice fiscale n. ....;

**P r e m e s s o**

- che l'Amministrazione comunale intende, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 in data 30 aprile 2022, riprendere regolarmente i percorsi culturali pluriennali presso il Teatro comunale con organizzazione e promozione degli spettacoli per il pubblico, e valutata quindi la necessità di procedere ad avviare una nuova gestione del Teatro Comunale, appaltando i servizi tecnici e generali;

- che con deliberazione n. 131 del 06/07/2022 la Giunta approvava l'avvio della procedura per l'affidamento in appalto dei servizi tecnici e generali necessari per la gestione del Teatro comunale di Limbiate, procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
- che con determinazione n. ... del ...../2022 il Dirigente Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT indiceva apposita gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici e generali per la gestione del Teatro Comunale, prevedendo che l'affidamento del servizio avvenisse mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice degli appalti), attraverso una gara esperita telematicamente sulla piattaforma Aria (SinTel di Arca Lombardia) ai sensi della legge della Regione Lombardia n.14/1997 (art. 3, comma 7) e legge Regione Lombardia n. 33/2007 (art. 1, comma 6); [...]
- Che con determinazione n. ... del ... si aggiudicava definitivamente la procedura di gara dei servizi tecnici del Teatro Comunale di Limbiate;
- Che, volendo far ciò risultare da apposito atto scritto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Con il presente contratto, l'Amministrazione Comunale disciplina il rapporto per la gestione dei servizi tecnici e generali del Teatro Comunale di Limbiate, intesi come gestione tecnica e assistenza al pubblico del Teatro Comunale, prevalenza CPV 92320000-0 "Servizi di gestione di infrastrutture artistiche" (Allegato IX d.lgs. 50/2016) qui di seguito sinteticamente indicati:

- a) SERVIZI DI PALCOSCENICO
- b) FACCHINAGGIO
- c) APERTURA E CHIUSURA

- d) ACCOGLIENZA, ASSISTENZA DI SALA
- e) BIGLIETTERIA
- f) PULIZIA TEATRO
- g) RESPONSABILE TEATRO E RAPPORTI CON COMPAGNIE
- h) SORVEGLIANZA E GESTIONE IMPIANTI TEATRO
- i) GESTIONE SICUREZZA TEATRO
- j) PUNTO BAR-RISTORO
- k) VIGILANZA ANTINCENDIO
- l) DIREZIONE ARTISTICA

I servizi possono essere richiesti in giorni sia feriali sia festivi e anche in orario serale e notturno.

In aggiunta ai servizi di cui sopra, spetteranno all'appaltatore la ricerca di ulteriore personale tecnico abilitato, i noleggi e i servizi di vario genere (sartoria, trucco...) che dovessero rendersi occasionalmente necessari per soddisfare le diverse esigenze delle compagnie/artisti, del Comune o dei concessionari al fine della realizzazione degli eventi all'interno del teatro. La remunerazione per tali prestazioni, comunque eventuali e imprevedibili, verrà concordata di volta in volta tra le parti, nonché fatturata dall'appaltatore e pagata separatamente da parte dei soggetti richiedenti. Essa pertanto non è stata considerata nella determinazione dell'importo a base d'asta.

Sono escluse dall'appalto e, pertanto, rimangono a carico del Comune di Limbiate, la gestione amministrativa del teatro, la promozione e divulgazione della manifestazioni, la cura dei rapporti con il pubblico e la stampa, la definizione degli indirizzi artistici e delle campagne abbonamenti, la cura degli aspetti contrattuali e amministrativi per la programmazione e la realizzazione degli spettacoli, il coordinamento complessivo, la verifica e il controllo generale dei servizi e dei lavori effettuati.

## **ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE STRUTTURA**

Le attività si svolgeranno all'interno del Teatro Comunale di Limbiate (d'ora innanzi anche solo "Teatro") ubicato in via Valsugana 1, Limbiate e realizzato nell'anno 2009.

Capienza massima teatro: 600 posti + 6H

Il teatro è dotato di: palcoscenico, sipario, camerini, locale tecnico e locale ad uso magazzino; sala regia e di proiezione cinematografica; foyer con postazione biglietteria e area adibita a bar.

La disposizione e descrizione degli spazi del Teatro Comunale (planimetrie, foto, scheda tecnica) sono meglio specificate nella documentazione allegata al bando di gara che si richiama integralmente;

## **ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO**

1. Il contratto avrà durata di **2 anni**, indicativamente a partire dal **1° ottobre 2022** e quindi con scadenza presunta il **30 settembre 2024**. Il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

2. Su iniziativa del Comune di Limbiate, da attivarsi entro due mesi prima della scadenza del contratto (presumibilmente quindi entro il 31 luglio 2024), all'appaltatore potrà essere affidato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, Codice degli Appalti, un servizio analogo, comunque conforme al progetto di base di cui al Capitolato di gara, parte integrante del presente contratto, fino ad un periodo massimo di **ulteriori 2 anni** e quindi presumibilmente sino al **30 settembre 2026**. In tale sede potrebbero essere apportate, su richiesta del Comune, parziali modifiche rispetto alle previsioni contenute nel citato contratto che si renderanno necessarie/opportune in base alle sopravvenute esigenze dell'utenza e/o del territorio, alle criticità rilevate, all'evolversi della realtà, a specifiche esigenze del Comune ecc., ferma restando comunque la riconducibilità, in linea di massima, alle presenti finalità e progetto complessivo. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non esercitare tale facoltà.

3. Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario e comunque fino ad un massimo di **6 mesi** (opzione di proroga, art. 106, comma 11, Codice). Resta inteso che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

#### **ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

1. L'importo per i due anni di durata contrattuale ammonta a €. ....,00 + IVA di legge. L'importo equivale al ribasso offerto in sede di gara sulla base d'asta meglio dettagliata nell'offerta di gara.

2. Come precisato al successivo art.7, oltre alle tipologie di interventi di cui sopra, l'appaltatore potrà essere chiamato a rendere singole prestazioni aggiuntive extra, su richiesta del Comune o di terzi concessionari del teatro, che verranno remunerate a misura (a ore) sulla base del tariffario orario di detto art. 7 e che qui non vengono computate nell'importo a base d'asta, in quanto eventuali, imprevedibili e comunque residuali.

3. La ripartizione sopra riportata delle prestazioni a misura (numero interventi per i servizi teatrali) è puramente indicativa e non impegnativa per il Comune.

4. Tutte le prestazioni a misura dovranno essere rese dall'appaltatore in funzione delle effettive esigenze che si renderanno necessarie su richiesta del Comune, nel corso della durata del contratto, in base a quanto verrà concordato con il Comune stesso. Pertanto, il corrispettivo di spettanza per tali prestazioni verrà liquidato in funzione del numero effettivo di interventi per i servizi teatrali resi. Le quantità delle prestazioni potranno anche eccedere quelle indicate in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione, nei limiti di una variazione massima del 20% in più dell'importo complessivo annuo (c.d. quinto d'obbligo), ma in questo caso è fatto obbligo all'uffi-

cio competente di richiedere le prestazioni aggiuntive solo a seguito di regolare procedura di ulteriore impegno di spesa e all'affidataria di avere cura che nell'ordinazione delle prestazioni tale nuovo impegno di spesa sia chiaramente indicato insieme al relativo provvedimento dirigenziale. Sul valore delle quantità in eccedenza non è richiesta **l'integrazione della cauzione definitiva**, fatto salvo quanto specificato più avanti.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso l'insindacabile facoltà:

- di richiedere le prestazioni previste nell'arco temporale di vigenza del contratto e fino a concorrenza dell'importo previsto, non garantendo comunque il raggiungimento di un importo minimo o di tale importo;
- di variare la quantità e la tipologia dei servizi da acquisire fra le tipologie richieste dal presente capitolato in quanto le quantità indicate nel documento fornito per formulare l'offerta economica sono solo indicative di una stagione-tipo possibile e non sono vincolanti per l'Amministrazione in sede dell'espletamento dell'appalto;

5. Tutti i corrispettivi di cui sopra sono onnicomprensivi e comprendono pertanto ogni prestazione e onere previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede d'offerta come a carico dell'appaltatore, con riferimento a: servizi di palcoscenico (cfr. *infra* art. 5.a), facchinaggio (cfr. *infra* art. 5.b), apertura e chiusura Teatro (cfr. *infra* art. 5.c), accoglienza sala (cfr. *infra* art. 5.d), biglietteria (cfr. *infra* art. 5.e), responsabile Teatro e rapporti con compagnie (cfr. *infra* art. 5.f), pulizie (cfr. *infra* art. 5.g), sorveglianza e gestione impianti (cfr. *infra* art. 5.h), gestione sicurezza (cfr. *infra* art. 5.i), gestione punto bar (cfr. *infra* 5.j), servizio di vigilanza antincendio (cfr. *infra* art. 5.k), direzione artistica (cfr. *infra* art. 5.l), rapporti con tutti i soggetti eventualmente coinvolti, oneri assicurativi, oneri per il raggiungimento delle sedi di lavoro, spese generali, eventuali oneri connessi a prestazioni indicate in gara nell'offerta qualitativa e ogni altro onere non previsto dal presente capitolato come a carico del Comune.

6. Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00) in quanto la tipologia di affidamento non prevede rischi interferenziali. Per i dettagli dell'analisi in materia si rimanda al successivo articolo 8.

7. Con riferimento alla facoltà di cui al precedente art. 3, comma 2 (affidamento per ulteriori due anni), alla opzione di proroga di cui al precedente art. 3, comma 3, il valore complessivo del contratto in oggetto, incluse opzioni e rinnovi, a norma dell'art. 35 d.lgs. 50/2016, è pari a € .....,00 + IVA, come da seguente prospetto:

<b>Valore complessivo del contratto</b>					
<i>Cfr. Art. 5 e 6 capitolato</i>	<i>Base gara due anni</i>	<i>Ulteriori due anni</i>	<i>Totale 4 anni</i>	<i>6 mesi proroga</i>	<i>Totale 4 anni + proroga</i>
<b>Servizi teatrali</b>	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...
<i>Cfr. Art 7 capitolato</i>	<i>2022-2024</i>	<i>2025-2026</i>	<i>Totale 4 anni</i>	<i>6 mesi di pro- roga</i>	<i>Totale 4 anni + proroga</i>
<b>Servizi aggiuntivi</b>	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 13.200,00	€ 1650,00	€ 14.850,00
Totale valore	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...

8. I corrispettivi pattuiti saranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo eventuale adeguamento dopo il primo anno come previsto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 5 – GESTIONE SERVIZI TEATRO: DETTAGLIO DEI SERVIZI TECNICI**

Sono oggetto del presente contratto tutte le attività necessarie alla gestione ottimale del teatro e alla sua migliore fruibilità, nonché ad assicurare a tutti i soggetti utilizzatori (Comune o soggetti terzi concessionari della struttura) il teatro in ordine e la disponibilità di tutte le figure professionali previste dalle vigenti normative o dalle consuetudini in tema di rappresentazioni teatrali o musicali, come dettagliato all'articolo 5 del capitolato di gara, che si richiama integralmente, così come l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

#### **ART. 6 - GESTIONE DEL TEATRO: TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

È fatto obbligo all'appaltatore di assicurare tutte le aperture del teatro per eventi di diversa natura (spettacoli di prosa, concerti musicali, conferenze, spettacoli di danza, cinema), richieste dal Comune o da terzi concessionari, effettuando gli interventi rientranti nelle tipologie indicate e descritte all'articolo 6 del capitolato di gara, che si richiama integralmente.

#### **ART. 7 - GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE: SERVIZI AGGIUNTIVI**

Oltre agli interventi di cui al precedente articolo, che concorrono a formare l'importo a base d'asta in ragione del numero di interventi stimati e del corrispondente importo/intervento a corpo, come da precedente art. 4, comma 3, l'appaltatore sarà tenuto a rendere, su richiesta sia del Comune che di terzi concessionari, le seguenti prestazioni aggiuntive presso il teatro, da pagarsi a misura in ragione delle ore/operatore di volta in volta rese e del corrispondente costo orario (tariffario), che non potrà essere superiore a quello di seguito indicato:

<i>Mansione</i>	<i>€ ora/operatore</i>
responsabile teatro e rapporti compagnie	22,00
tecnico per servizi di palcoscenico	21,00
addetto al botteghino	20,00



facchino	18,00
maschera	18,00

Nel caso in cui venga richiesto dalle compagnie il servizio di facchinaggio sarà corrisposta la tariffa oraria riportata qui sopra. Anche in questa circostanza l'appaltatore fatturerà mensilmente il servizio al Comune. Nel caso di necessità aggiuntive di tecnici da palcoscenico, maschere o servizi di responsabile del teatro si terrà conto delle tariffe orarie sopra riportate.

Tali prestazioni, che saranno richieste dal Comune, o da terzi concessionari, sono eventuali e imprevedibili nel numero e pertanto non sono state computate nell'importo a base d'asta ma sono computate nel valore complessivo del contratto.

In via del tutto indicativa sono previste dal Comune per i servizi aggiuntivi le seguenti somme annuali:

Spese minute per eventi diverse dai cachet (fiori, ecc.)	€. 1000,00
Facchinaggio	€. 800,00
Altri servizi aggiuntivi (secondo tecnico, ecc.)	€. 1500,00
<b>Totale annuo stimato</b>	<b>€. 3.300,00</b>

Infine, come richiamato all'articolo 5.k del capitolato di gara, il Comune si avvale del servizio di vigilanza antincendio attraverso l'appaltatore, che fatturerà al Comune il rimborso delle somme che anticiperà per il servizio in presenza dei Vigili del Fuoco.

Per tale servizio, il Comune stanziava annualmente la somma di €. 5.000,00. Trattandosi di un servizio previsto dalla legge e in forma di rimborso per le anticipazioni sostenute dall'appaltatore, l'importo non è computato nel valore complessivo del contratto.

#### **ART. 8 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato quanto segue:

1. Data la tipologia di affidamento non si rilevano attività da interferenza e pertanto non è in capo alla stazione appaltante la redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

2. Nei soli casi in cui l'organizzazione dello spettacolo sia in capo al Comune di Limbiate (committente) vi possono essere rischi connessi all'interferenza tra le attività del personale dell'appaltatore e quello delle compagnie teatrali, non con il personale del committente. In questi casi il Comune redige un DUVRI specifico da far sottoscrivere a appaltatore e compagnia. Il documento prevede le misure necessarie a ridurre o eliminare i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-ter (prima parte), d.lgs. n. 81/2008, ossia *“recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto”*.

3. Nei casi di spettacoli teatrali organizzati da terzi, il Duvri previsto al comma 1 si intende direttamente a carico del soggetto organizzatore e dell'appaltatore. Sarà cura dell'appaltatore consegnarlo al Comune 5 giorni lavorativi prima del giorno fissato per l'evento/spettacolo.

4. Resta in carico all'appaltatore la redazione dei propri DUVRI quando le possibili interferenze si verificano tra l'appaltatore e i singoli soggetti che possono operare all'interno del teatro incaricati dall'appaltatore stesso. Tale DUVRI dovrà essere consegnato al Comune entro 15 giorni dall'assegnazione definitiva dell'appalto.

#### **ART. 9 – VARIAZIONE DEI SERVIZI**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
2. Nei casi previsti dal comma 12 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **ART. 10 - CONSEGNA E PRESA IN CARICO DEGLI STABILI E DELLE ATTREZZATURE: ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune affiderà all'appaltatore la struttura teatrale di cui al precedente art. 2, di sua proprietà, con i relativi locali, impianti, arredi e attrezzature. L'appaltatore, prima dell'avvio della gestione, prenderà in carico gli arredi, le attrezzature e gli impianti tecnologici, impegnandosi a conservarli e utilizzarli con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. La presa in carico della struttura verrà formalizzata tramite la sottoscrizione del verbale di consegna e dell'inventario delle attrezzature, alla presenza del legale rappresentante dell'appaltatore o suo delegato e di un rappresentante comunale.

3. In tale occasione il Comune consegnerà all'appaltatore le chiavi per l'accesso necessarie per l'effettuazione delle prestazioni qui previste, come da apposita annotazione che verrà inserita nel verbale di consegna.
4. L'appaltatore è tenuto a custodire con cura tali chiavi, evitando di affidarle, anche solo temporaneamente, a terzi non autorizzati dal Comune stesso.
5. Le chiavi potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nel presente capitolato, salva autorizzazione espressa del Comune; in particolare, è vietato spostare, asportare o danneggiare qualsiasi oggetto presente ed è anzi fatto obbligo all'appaltatore di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali attività siano interdette a terzi, avendo cura sia di richiudere sempre tutti gli accessi al termine dell'utilizzo, sia di vigilare affinché gli ingressi esterni siano aperti solo in coincidenza con gli orari di apertura al pubblico, quando la struttura è presidiata.
6. I suddetti locali, arredi, attrezzature e impianti s'intendono in buono stato di conservazione e sufficienti in quanto a tipologia all'espletamento della gestione richiesta. Inoltre gli stabili verranno consegnati in perfetto stato di pulizia. Tutti gli eventuali vizi riscontrati e/o riscontrabili dovranno essere evidenziati esclusivamente in sede di presa in carico.
7. L'appaltatore effettuerà le prestazioni impegnandosi ad usare con il massimo rispetto e diligenza gli arredi, le attrezzature, gli impianti e ogni bene ricevuto in consegna e a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali e agli impianti.
8. L'appaltatore risponde direttamente per danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria. In caso di danneggiamento, l'appaltatore dovrà provvedere prontamente all'opportuna riparazione o, se del caso, alla sostituzione del bene danneggiato con un bene di pari caratteristiche e valore o, se non possibile, al risarcimento del danno, anche mediante incameramento della garanzia o ritenuta sui crediti maturati.
9. In generale, oltre alle segnalazioni urgenti in caso di guasti, l'appaltatore dovrà segnalare per tempo, al recapito comunale dedicato che sarà successivamente fornito, ogni disfunzione o ano-

malia che dovesse riscontrare agli impianti, ai beni o alle strutture, per consentire al Comune la programmazione degli eventuali interventi di manutenzione del caso.

10. Quanto come sopra preso in carico dovrà essere restituito alla scadenza del contratto in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatta salva la normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. In tale occasione verrà redatto apposito verbale di riconsegna, con contestuale restituzione di tutte le chiavi d'accesso. Nei casi in cui, alla riconsegna, si rilevassero incurie ed imperizie da parte dell'appaltatore, i danni verranno stimati ed addebitati al medesimo, mediante incameramento della garanzia o ritenuta sui crediti maturati.

#### **ART. 11- ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Oltre a quanto già indicato come a carico della Stazione appaltante, restano a carico della stessa:

1. spese per le utenze (riscaldamento, consumi energetici, acqua, linea internet, oneri per smaltimento rifiuti...);
2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili, inclusi impianti, arredi, attrezzature;
3. sostituzione straordinaria delle tecnologie e materiali;
4. progettazione eventi, comunicazione, supporto alla direzione artistica e acquisto spettacoli in cartellone inclusa la Siae;

#### **ART. 12 – PERSONALE**

1. Il servizio verrà effettuato dall'appaltatore con personale la cui dotazione dovrà essere sufficiente, sia per numero che per caratteristiche, a garantire l'attuazione degli obiettivi del servizio desumibile dal capitolato e la corretta realizzazione degli interventi richiamati.

2. L'appaltatore deve avvalersi di personale qualificato in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
- tecnico per i servizi di palcoscenico e restanti figure (addetto biglietteria, maschera, facchino se richiesto, ecc.) con specifica professionalità ed esperienza nel settore.

- prima dell'inizio del servizio l'appaltatore designerà formalmente il responsabile del teatro che funga da interfaccia con il Comune con le funzioni e i requisiti descritti all'art. 5.g.

3. L'appaltatore dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori impegnati stabilmente, nonché i nominativi del personale adibito alle sostituzioni, con indicazione delle qualifiche professionali. In caso di eventuali sostituzioni o integrazioni l'Appaltatore dovrà integrare detto elenco entro e non oltre 5 giorni successivi a tale accadimento.

4. Per assicurare gli aspetti legati alla conoscenza e alla continuità delle attività e perché le figure incaricate possano costituire punti di riferimento stabili per il direttore dell'esecuzione e si possa consolidare un gruppo di operatori esperti, l'appaltatore dovrà garantire la continuità degli interventi tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale limitando al minimo indispensabile il turn-over, con particolare riferimento al personale utilizzato quale tecnico per i servizi di palcoscenico e quale responsabile del teatro.

5. In caso di assenza o impedimento del personale, il servizio dovrà comunque essere assicurato a mezzo di sostituti con caratteristiche professionali idonee, previa apposita comunicazione al Comune.

6. L'appaltatore dovrà inoltre garantire, a sua cura e a sue spese, l'idonea formazione e il costante aggiornamento del proprio personale. In particolare per il personale impiegato nei servizi di palcoscenico (eletttricista, macchinista...) e di sala, dovrà assicurarsi nello specifico anche la formazione sui sistemi connessi ai piani d'emergenza, nonché sugli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari.

7. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore sarà tenuto a comunicare al Comune il programma dettagliato della formazione svolta autonomamente e il rendiconto relativo alle presenze dei partecipanti.

8. Tutto il personale inoltre dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana e garantire comunicazioni e relazioni efficaci e corrette con tutti gli interlocutori coinvolti (personale comunale, visitatori, esperti, personale scolastico, studenti, spettatori, personale delle compagnie teatrali...), al fine di favorire un contesto adeguato e assicurare una ottima immagine al Comune.

9. Tutto il personale utilizzato non deve avere mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., per i delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III, e/o per i delitti dolosi "contro il patrimonio" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XIII.

10. La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste per il personale.

11. La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicataria l'immediata sostituzione (entro tre giorni lavorativi) del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

12. Tutto il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti, circostanze e dati di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003 e dal regolamento UE 2016/679, come meglio definito al successivo art. 30.

### **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

1. L'Operatore Economico affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti col-

lettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'Operatore Economico affidatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

2. Questa Amministrazione potrà richiedere all'Operatore Economico affidatario in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

3. A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Operatore Economico affidatario sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Si intendono qui richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l'Amministrazione potrà richiedere all'Operatore Economico affidatario di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il ter-



mine all'uolo assegnato, il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, d.lgs. 50/2016, il mancato adempimento dell'Operatore Economico affidatario agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di riscuotere la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 103 al fine di provvedere al pagamento diretto di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 d.lgs. 50/2016.

7. In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, l'Operatore Economico affidatario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'Operatore Economico affidatario che al lavoratore.

8. In generale il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'Operatore Economico affidatario che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

#### **ART. 14 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. L'Operatore Economico affidatario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008. In particolare, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, se presente, del Medico

Competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008. Si richiama in particolare la normativa vigente sulla regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. È inoltre facoltà del Comune di Limbiate richiedere all'appaltatore l'esibizione del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (debitamente integrato ed aggiornato con l'inserimento del Teatro Comunale di Limbiate tra i luoghi di lavoro); l'appaltatore metterà a disposizione tutta la documentazione richiesta pena la risoluzione del contratto.

2. Sono a carico dell'operatore economico tutti i controlli di idoneità tecnico-professionale relativi ai soggetti terzi da lui contrattualizzati per garantire la corretta gestione del teatro. E' facoltà del Comune di Limbiate effettuare tutti i controlli e verifiche sul rispetto delle norme in materia richiamate al precedente comma e all'articolo 13. L'appaltatore metterà a disposizione tutta la documentazione richiesta dal Comune di Limbiate pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'appaltatore è direttamente responsabile per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi, intendendosi soggetto terzo anche la stazione appaltante, in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

2. L'appaltatore è obbligato, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi e verso i prestatori di lavoro nell'esecuzione delle prestazioni anche con l'utilizzo di materiale e/o attrezzature del Comune. La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, attrezzature, arredamento, strutture e opere preesistenti, nonché la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Limbiate.

3. Pertanto l'impresa dovrà depositare presso la stazione appaltante entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione:

- Polizza di assicurazione "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO", con riferimento al servizio in questione, con i seguenti massimali:

- responsabilità civile verso terzi (RCT) massimale assicurato: - € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), per singolo sinistro senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo con il limite per persona di € 5.000.000 (Euro cinquemilioni/00) e con il limite di € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) per cose; la polizza dovrà altresì prevedere che la stazione appaltante è considerata a tutti gli effetti "terzo";

- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O) massimale assicurato: - € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per singolo sinistro con il limite di € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquacentomila/00) per prestatore di lavoro; la polizza dovrà altresì prevedere che la stazione appaltante è considerata a tutti gli effetti "terzo".

4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio di esecuzione del contratto e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato di ultimazione delle prestazioni. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, deve essere espressamente previsto che gli stessi non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. La polizza non libera l'aggiudicataria dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

7. Qualora in corso di contratto si accerti l'inesistenza di tale copertura assicurativa, l'Amministrazione potrà, previa intimazione scritta ad adempiere entro 7 giorni, risolvere il contratto di diritto.

8. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, alluvioni.

#### **ART. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

2. È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di revisione dei prezzi. In particolare, qualora nel corso del presente contratto dovesse entrare in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dell'appaltatore stipulato tra le parti secondo tempistiche e modalità tipiche del settore, e quindi prevedibili, l'eventuale modifica del costo del lavoro a carico dell'appaltatore è da considerarsi rientrando nella normale alea contrattuale di cui l'appaltatore deve aver tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta e non potrà quindi essere invocata come avvenimento straordinario e imprevedibile ai fini di una revisione del prezzo e/o di altra modifica delle condizioni di contratto.

3. L'Appaltatore dovrà provvedere senza ritardi alla emissione di fatture elettroniche con cadenza mensile e posticipata all'esecuzione del servizio, in coerenza con la legge (artt. 21 e 23 d.P.R. 633/1972) al fine di evitare un danno al fisco per mancato incasso dell'IVA dovuta, sanzionato per legge. In particolare, entro il giorno 20 di ogni mese, l'appaltatore invierà al Comune le fatture relative alle prestazioni rese nel mese precedente.

4. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Limbiate sono i seguenti:

Denominazione Ente	Comune di Limbiate
Codice univoco ufficio	DAEXPP
Nome dell'ufficio	Cultura e Sport
Cod. fisc. /p.IVA	83005620154 - 00986290963
CIG (codice identificativo di gara)	93308057DE

5. Qualora non venga utilizzato il sistema di pagamento elettronico da parte del pubblico, tutti gli incassi dovranno essere versati presso il tesoriere comunale (ad oggi Banca Popolare di Milano), con contestuale comunicazione via mail al Comune.

6. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC contenente la fatturaPA inoltrata dal SdI, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

7. In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.

8. Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.

## **ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Responsabile unico del procedimento (RUP) del presente contratto è il Responsabile del Servizio Staff Sindaco- Ufficio Cultura, con le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016.
2. Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio Staff Sindaco- Ufficio Cultura o suo/a delegato/a; con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016.
3. Spettano al direttore dell'esecuzione tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità individuate nelle linee guida approvate con il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 47 di cui all'art. 111, comma 1, d.lgs. 50/2016 fino al suo vigore, nonché nel regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, d.lgs. 50/2016;

## **ART. 18 - AVVIO DELL'ESECUZIONE E PERIODO DI PROVA**

1. L'appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per dare avvio all'esecuzione del contratto.
2. Qualora, in relazione all'andamento della procedura di affidamento dell'appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni di cui all'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
3. I primi 4 (quattro) mesi di servizio hanno comunque valore di prova. Qualora l'appaltatore ricorra in tre penali, come indicate nel presente contratto, durante il periodo di prova, si verifica la fattispecie di prova negativa. In tal caso è facoltà insindacabile del Comune interrompere il rap-

porto alla scadenza del periodo di prova. In caso di esito negativo il contratto deve considerarsi risolto a tutti gli effetti senza che l'appaltatore possa vantare alcun compenso o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per il servizio effettivamente svolto e fatte salve le penali applicate.

4. Rimane peraltro in obbligo all'appaltatore stesso, nel caso di esito negativo della prova, proseguire, su richiesta del committente, nell'espletamento del servizio appaltato alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori 2 (due) mesi.

#### **ART. 19 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E CONTROLLI A CAMPIONE**

1. Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, l'Ente si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione (trattandosi qui di appalto di servizi con prestazioni continuative, per loro natura verificabili solo in corso di esecuzione), con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente contratto e all'offerta tecnica presentata in sede di offerta.

2. I controlli potranno essere effettuati a scelta discrezionale del Comune, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato).

3. Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il direttore dell'esecuzione riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il direttore dell'esecuzione potrà presenziare a qualsiasi delle attività e assumere informazioni, anche nel corso delle stesse, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, monitorare il rispetto degli orari e in generale il regolare svolgimento del servizio, incluso quello di pulizia, al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente contratto e dell'offerta tecnica presentata, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dall'appaltatore. Ad esito di tali controlli e comunque su motivata richiesta del Comune l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione

del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati o privo dei requisiti richiesti o eventualmente dichiarati in sede di offerta, salva l'eventuale applicazione delle penali.

4. Se possibile, il direttore inviterà l'esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile designato) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.

5. Per ciascun controllo, il direttore dell'esecuzione redigerà apposito processo verbale e lo trasmetterà al RUP per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **ART. 20 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. A seguito dell'ultima prestazione, il direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed entro i successivi 20 giorni il RUP avvia il procedimento di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 102 d.lgs. 50/2016.

2. La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.

3. Nell'ambito del procedimento di verifica, il RUP effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di regolare esecuzione.

4. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite nonché allo svincolo della cauzione definitiva.



5. Si applica comunque quanto previsto all'art. 102 d.lgs. 50/2016 relativo al certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione del contratto.

#### **ART. 21 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Tutte le cause di interruzione del servizio che riguardano la sfera giuridica dell'appaltatore non saranno considerate giustificatorie dell'interruzione del servizio stesso.

2. Il corrispettivo mensile sarà, nei casi di cui al comma 1, ridotto in misura proporzionale maggiorata del 10% per il mancato servizio verificatosi nel periodo di riferimento.

3. Nulla è dovuto all'appaltatore in caso di mancata effettuazione delle prestazioni, per cause di forza maggiore ove per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'appaltatore, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

#### **ART. 22 – SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è regolato dalle norme in materia, in particolare dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

2. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

3. Si richiama in particolare la lettera c) del comma 4 del citato art. 105, a norma della quale il subappalto potrà essere autorizzato purché all'atto dell'offerta sia stata indicata la parte di servizio che si intende subappaltare. L'omissione di qualsiasi indicazione comporta che il subappalto non potrà essere autorizzato.

4. L'Operatore Economico affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle eventuali prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

5. Il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

6. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. È escluso qualunque pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti da parte della stazione appaltante; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso stesso corrisposti ai propri subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

8. L'inadempimento di quanto previsto al comma precedente costituisce, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., violazione degli obblighi contrattuali previsti tra la stazione appaltante e l'appaltatore. La stazione appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della garanzia definitiva se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

9. Si rammenta l'obbligo di cui all'art. 23, comma 11, in merito alla fattura elettronica emessa dal subappaltatore.

#### **ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d.lgs. 50/2016, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative al complesso dei servizi principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante e comunque nel rispetto dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 24 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'appaltatore deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione (o misura minore in caso di riduzione ex art. 93, co. 7, d.lgs. 50/2016) e comunque nei modi, forme ed importi di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicataria stessa.

2. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

3. La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente e salvo quanto offerto dallo stesso in sede di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:

- versamento con bonifico intestato al Comune di Limbiate (cod. IBAN: IT44H0503433260000000013000);

- fideiussione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016.

b) la fideiussione dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:

- l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara); 93308057DE

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicataria. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.

6. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicataria è obbligata a reintegrare la garanzia di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).

#### **ART. 25 – STIPULAZIONE CONTRATTO**

1. La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto: scrittura, bolli, imposte di registrazione dell'atto che verrà redatto nella forma di "Atto in forma pubblica amministrativa generale".

3. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo di aggiudicazione, dato dall'importo a base d'asta ridotto dell'eventuale ribasso offerto in sede di gara.

#### **ART. 26 – PENALITÀ**

1. L'Appaltatore nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a legge e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

2. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, cumulabili tra loro e fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

a) mancata apertura teatro per cause imputabili all'appaltatore: € 500,00 per ogni mancata apertura;

b) ritardata effettuazione di spettacolo o manifestazione a teatro per colpa dell'appaltatore: € 200,00 per ogni 10 minuti di ritardo a partire dai 15 minuti successivi all'orario di programma dello spettacolo (tolleranza), fino a 40 minuti di ritardo successivi ai 15 minuti di tolleranza. Superato tale limite l'Amministrazione potrà annullare lo spettacolo con applicazione di una penale pari a € 1.000,00;

c) presenza di maschere a teatro in misura inferiore a quello previsto in occasione di un evento, fatte salve eventuali disposizioni diverse concordate con il Comune: € 300,00 per ogni maschera;

d) carente pulizia rilevata a seguito di due contestazioni riscontrate: € 200,00;

e) comportamento del personale caratterizzato da imperizia, negligenza o scortesia nei confronti dell'utenza: € 250,00 per ogni violazione;

f) mancato rispetto delle istruzioni impartite dal Comune in ordine al funzionamento degli impianti: € 300,00 per ogni contestazione;

g) per ciascuna violazione di ciascun articolo e disposizione del presente capitolato non espressamente citata nelle suesposte voci e violazione degli impegni contrattuali assunti in sede di gara: € 300,00.

3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa via PEC o raccomandata A.R., alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'appaltatore con uno dei mezzi citati.

a. Il Comune potrà detrarre la penale dall'importo dovuto all'appaltatore, alla prima fattura di pagamento utile, oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, la garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta.

b. È in ogni caso fatta salva la possibilità per il Comune di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

## **ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ..

2. Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte del Comune di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni) nei seguenti casi:

a) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresa;

- b) cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria o abbandono dell'appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- e) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere proseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
- f) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- g) accertamento dell'insussistenza o venir meno in capo all'appaltatore di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività previste;
- h) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
- i) utilizzo di personale privo dei requisiti culturali o morali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
- j) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- k) mancata sostituzione del personale, entro 10 giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di motivata richiesta scritta da parte dell'Ente;
- l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;

- m) mancata ottemperanza da parte dell'appaltatore a norme imperative di legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla legge 136/2010);
- n) grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- o) sostanziali variazioni unilaterali da parte dell'appaltatore rispetto a quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara;
- p) mancato superamento del periodo di prova;
- q) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

3. La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC o raccomandata A/R) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.

4. Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'impresa appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.

5. In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell'appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione dell'appalto.

6. In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dal Comune, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito



dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

#### **ART. 28 - RECESSO ANTICIPATO**

1. Il Comune, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R) di almeno due mesi, nei casi di:

a) giusta causa;

b) qualora, per disposizioni normative, il Comune debba adottare misure straordinarie che non consentono la prosecuzione degli impegni previsti dal presente capitolato.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate al precedente comma, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.

3. In caso di recesso di cui al 1° comma, l'Amministrazione verserà all'Operatore Economico una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell'appalto, rinunciando espressamente l'Operatore Economico, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulte-

riore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civile.

4. Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R) di almeno un mese. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'Operatore Economico affidatario quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari:

a) al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell'appalto;

b) al 10% del valore del servizio non eseguito, calcolato con le modalità di cui all'art. 109, comma 2, d.lgs. 50/2016 e con riferimento al quantitativo stimato contrattuale.

5. All'Operatore Economico è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R; in caso di recesso dell'Operatore Economico al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione incamererà l'intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.

#### **ART. 29 - SOSTITUZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO**

1. In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'Operatore economico affidatario in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, il Comune, a sua discrezionalità, affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le

procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, individuato a norma dell'art. 110 del medesimo d.lgs..

#### **ART. 30 - RISPETTO NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DATI PERSONALI**

1. L'Operatore economico affidatario è tenuto all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

2. L'Operatore economico affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'appaltatrice, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

4. L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Operatore Economico affidatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 31 - INADEMPIENZE**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la propria gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Comune contesta mediante lettera raccomandata A/R o Pec le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle controdeduzioni e memorie scritte.

In caso di accertamento di grave inadempimento del concessionario ad una qualsiasi delle prescrizioni, il Comune dichiarerà la decadenza della concessione con effetto immediato, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni.

Qualora sia accertato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, da parte degli organi tecnici preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria si disporrà, inoltre, l'incameramento di tutta o di parte della fideiussione a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato.

#### **ART. 32 - CONTROVERSIE**

1. Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
2. È esclusa la clausola arbitrale.

#### **ART. 33 - RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel bando di gara, nel capitolato e nella documentazione a quest'ultimo allegata, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
2. L'Operatore Economico affidatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Allegati: planimetria + scheda tecnica + fotografie

**L'aggiudicatario**

**Il Comune di Limbiate**